

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Verbale n.73	OGGETTO: Parere sulla sottosezione 3.3 del Piano Integrato Attività e Organizzazione: Fabbisogno di personale 2025-2027
Data 21.01.2025	

L'organo di revisione economico finanziaria ha esaminato, per esprimere il proprio parere, la proposta della sottosezione 3.3 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione per l'anno 2025 inerente il fabbisogno di personale 2025-2027

Visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che recita *"Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia (...);"*
- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 che prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *"in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione";*
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, che stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;
- le linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs 165/2001 in esecuzione delle quali occorre adeguare gli strumenti di programmazione delle risorse umane ai nuovi indirizzi legislativi, finalizzati al superamento della dotazione organica quale strumento statico di organizzazione;
- la programmazione del fabbisogno di personale è stata approvata con specifico atto secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173;
- l'articolo 1, comma 1, lett. a) del d.p.r. 81/2022 che prevede la soppressione degli adempimenti correlati al Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale e l'assorbimento del medesimo all'interno del Piano Integrato di Attività e Organizzazione;



Preso atto che l'Ente:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale nella sua nuova accezione, e cioè la rappresentazione dell'attuale situazione di personale in forza e delle eventuali integrazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'Ente
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006, così come dimostrato nelle tabelle riportate nella proposta deliberativa del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027;
- ha attivato la piattaforma di certificazione dei crediti;
- risulta essere adempiente con la BDAP Bilanci e MOP;
- ha attestato, come da relazioni dei Responsabili conservate agli atti, che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;
- al 31/12/2024 il piano triennale dei fabbisogni di personale vigente era quello approvato con delibera di Giunta Comunale n. 27 del 10/04/2024 avente ad oggetto: "PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2023-2025 – APPROVAZIONE" alla Sottosezione 3.3 e approvato con decisione n. 151/2024 del 04/07/2024 da parte della Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali

Preso atto che il limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, risulta rispettato come segue:

- Media triennio 2011-2012-2013 € 3.129.904,83
- Previsione € 2.575.889,69

Preso atto che il Decreto Interministeriale 17 marzo 2020, cui fa riferimento l'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019, dispone che *"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione"*;

Preso atto che ai sensi dei conteggi effettuati secondo la nuova disciplina, comprensivi delle quote di spesa di personale dell'Unione e delle sue entrate correnti riconducibili al Comune di San Pietro in Casale, il parametro di spese di personale su entrate correnti come da ultimo consuntivo approvato risulta essere pari al 24,18%, e che pertanto il Comune si pone al di sotto del primo "valore soglia" secondo la classificazione indicata dal Decreto Interministeriale all'articolo 4, tabella 1;

Rilevato che secondo l'art. 4 comma 2 del citato decreto *"i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, (...) sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica"*.

Considerato pertanto che il Comune di San Pietro in Casale dispone di un margine di potenziale maggiore spesa pari a € 342.469,17, fino al raggiungimento del primo valore soglia (vedi conteggi come da schema allegato A);

Considerato inoltre che dai conteggi prospettici per il triennio 2025-2027 ricevuti dall'Ufficio del Personale si evidenzia un rapporto ex Decreto Interministeriale 17.03.2020 pari rispettivamente a 23,14%; 22,86% e 22,86%, senza quindi incrementare il valore di 24,18% cui sopra;

Considerato infine che il Comune di San Pietro in Casale ha approvato in data 20/11/2023, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65, un piano di riequilibrio finanziario nel quale non sono previste sostituzioni del personale cessato e di quello che cesserà per pensionamento negli anni successivi;

Rilevato che con il presente atto:

- sono previste assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto dei vincoli assunzionali sopra citati per il solo personale cessato non previsto nel piano di riequilibrio finanziario, previa autorizzazione da parte della Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali;
- il limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, risulta rispettato come sopra descritto;
- non sono autorizzate per il triennio 2025-2027 le eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie se non espressamente previste dalla normativa vigente e previa autorizzazione da parte della Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

esprime

parere favorevole alla proposta della sottosezione 3.3 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione per l'anno 2024 inerente il fabbisogno di personale 2025-2027 che verrà presentata alla Giunta del Comune di San Pietro in Casale

Raccomanda, inoltre, che nel corso dell'attuazione del Piano Triennale Fabbisogno del Personale 2025-2027, e all'atto delle assunzioni o mobilità, venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spese del personale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio.

Data 21/01/2025

L'Organo di Revisione



